



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Agnoli, Giuseppe

Eccellentissima regia Corte di appello di Roma in sede di rinvio, nella causa di appellazione promossa dalla nobile donna Ghedini-Trotti Luigia ... contro Vitali Virginia

Roma : Tip. F.lli Pallotta, 1893

Collocazione: 6-GIU.CIV. CAUSE G 04, 003

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0905071T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

6
Cause Cril
Cart. G4. 3

REGIA
CORTE DI APPELLO DI ROMA

Ghedini Trotti Luigia
E
Vitali Virginia

—
COMPARSA CONCLUSIONALE

—
ROMA
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA
Piazza Nicotina N. 46
1893

30
29

ECCELLENTISSIMA

REGIA CORTE DI APPELLO DI ROMA

IN SEDE DI RINVIO

Nella causa di appellazione

Promossa dalla Nobil Donna *Ghedini-Trotti Luigia vedova Marconi* fu Avv. Paolo domiciliata in Bologna ed elettivamente in Roma presso il procuratore Avv. Raffaele Scifoni dal quale è rappresentata,

CONTRO

Vitali Virginia vedova Malaguti fu Angelo, assistita dal proprio marito in secondi voti Giovanni De-Barba, domiciliata elettivamente in Roma presso il suo procuratore Avv. Cav. Giovanni Calzolari,

IN PUNTO

A parziale riforma di sentenza del Tribunale Civile di Bologna in data 10-13 febbraio 1890.



COMPARSA CONCLUSIONALE

40

FATTO

Perchè la Corte Eccellentissima possa farsi un concetto esatto della lunga storia dei fatti che si riferiscono alla causa attuale che ripete tutta la sua origine da malaugurato errore dell'Usciere Orlandini del Tribunale di Bologna, crediamo indispensabile di premetterne una dettagliata narrazione interamente appoggiata sui documenti che figurano nel nostro fascicolo, tanto più che nelle diverse sentenze intervenute in questo lunghissimo giudizio, si riferisce il fatto in succinto ed in maniera insufficiente a darne quella completa ed esatta nozione che fa di leggieri rimarcare la vessazione di cui è vittima la nostra cliente.

+
In occasione del raccolto dell'annata 1889, la Nobil Donna bolognese signora Ghedini-Trotti a mezzo del suo mandatario generale signor Luigi Marconi, vendette a certo Vincenzo Malaguti esercente in Bologna una modestissima osteria denominata *Fontanina*, e colla garanzia solidale di un nipote del Malaguti, certo Achille Trebbi, una partita di uva per l'importo di italiane lire tremila novecentosessantadue e centesimi dodici (L. 3,962:12). da pagarsi in sei rate mensili eguali sca-

dibili a fine ottobre, novembre e dicembre 1889 ed a fine gennaio, febbraio e marzo 1890, col patto espressamente stabilito che mancando il debitore al pagamento anche di una sola delle sei rate mensili, scorsi tre giorni accordati a titolo di purgazione della mora, la venditrice sarebbe stata nel pieno diritto di esigere l'intero ammontare di tutte le rate non ancora scadute.

Tale convenzione fu consacrata nella scrittura prodotta in causa che fu firmata solamente dal mandatario Marconi e dal Trebbi per essere il Malaguti illetterato, per cui di fronte a quest'ultimo il contratto rimase puramente verbale.

Alla fine di ottobre il Malaguti sulla rata da lui dovuta di L. 660:35 versava un acconto di L. 440 ed alla fine di novembre pagava un altro acconto un po' maggiore di L. 450 e la signora Ghedini ritirava queste somme rilasciandone al medesimo ricevuta puramente in conto del suo dare, sempre a mezzo del mandatario Marconi.

Senonchè subito dopo effettuato il pagamento del secondo acconto, il Malaguti fu disgraziatamente colpito da sincope che lo mise naturalmente nella più assoluta impossibilità di attendere all'esercizio dell'osteria di cui si occupava personalmente e da solo, e poichè, come abbiamo dimostrato colla esibizione dello stato di famiglia

e degli altri documenti egli non aveva prole e la moglie sua Virginia Vitali era, come è tuttora, operaia giornaliera dell'arsenale militare, era evidente che l'esercizio stesso col piccolo capitale relativo correva il pericolo di cadere in mani non fide.

Si rivolse allora la Ghedini immediatamente al garante Trebbi per concertare con lui la via migliore da tenersi a tutela del rispettivo interesse.

Si convenne che il miglior espediente sarebbe stato quello di affidare la conduzione dell'esercizio al padre del Trebbi stesso, ma si riconobbe ancora indispensabile a quest'uopo di attribuirgli la veste di sequestratario giudiziale. Poichè peraltro questa veste non avrebbe potuto essergli conferita dietro un ricorso avanzato da suo figlio, così la signora Ghedini-Trotti a mezzo del sottoscritto suo legale avanzò essa ricorso al Pretore del 2° Mandamento di Bologna in cui esposti appunto i concetti di sopra accennati, invocò il sequestro conservativo e la nomina di Pietro Trebbi a custode dell'esercizio con incarico di continuare lo spaccio del vino e con obbligo di tenerne il ricavato a disposizione di giustizia.

Importa conoscere il tenore preciso di detto ricorso e del decreto che ne seguì i quali d'altronde figurano fra i documenti della causa.

Eccoli :

» Regia Pretura del 2° Mandamento
» di Bologna

» La signora Luigia Ghedini Trotti vedova Marconi a mezzo del sottoscritto avv. Giuseppe Agnoli espone quanto appresso :

» Che in occasione del raccolto dell'uva del testè decorso anno agrario vendette al signor Vincenzo Malaguti esercente l'osteria detta della Fontanina posta in Bologna Via Ripa Reno, una partita di uva per un complessivo valore di L. 3,962, 12 convenendo verbalmente col Malaguti che il pagamento fosse effettuato in sei eguali rate scadibili ciascuna a fine ottobre, novembre, dicembre 1889 ed a fine gennaio, febbraio, marzo 1890. A tale contratto accedeva in qualità di garante solidale il signor Achille Trebbi negoziante di questa città. Ora è avvenuto che il Malaguti il quale si occupava personalmente dell'esercizio di osteria, fu giorni sono colpito da una sincope per cui versa in pericolo di vita. Prescindendo dal notare che il Malaguti non eseguì completamente le proprie obbligazioni in riguardo alle due rate già scadute che avrebbero importato complessivamente L. 1320, 70 in conto delle quali pagò soltanto

» L. 890, è certo che il vino è l'unica attività atta a
» garantire il soddisfacimento degli impegni incontrati
» pel suo acquisto; e d'altra parte è evidente che man-
» cando l'opera del Malaguti, la signora Luigia Ghe-
» dini Trotti vedova Marconi si trova precisamente nel
» caso di poter perdere le naturali garanzie del suo cre-
» dito; per cui tanto nell'interesse proprio quanto in
» quello del garante solidale sig. Trebbi che consente
» pienamente nella presente domanda, quanto anche
» nell'interesse dello stesso Malaguti il quale stante il
» suo stato fisico è nella impossibilità di provvedere
» alla conduzione del suo esercizio come pure di affi-
» darlo ad altri di sua fiducia, si chiede venga ordi-
» nato il sequestro conservativo di tutto il vino esi-
» stente nel mentovato esercizio e sue adiacenze, no-
» minando al medesimo un custode con incarico di
» continuare temporaneamente (fino a che non si
» risolva o in un modo o in un altro la situazione at-
» tuale), la vendita del vino al dettaglio, con obbligo
» di dare conto della gestione e di trattenere le som-
» me a disposizione di chi di ragione. A depositario si
» propone la persona del signor Pietro Trebbi padre
» del garante solidale signor Achille Trebbi il quale
» ha pienamente i requisiti opportuni a bene condurre

» l'azienda in discorso ed è disposto ad accettare l'in-
» carico.

» Bologna 4 dicembre 1889.

» Firm. Avv. GIUSEPPE AGNOLI

» Il Pretore

» Sul premesso ricorso. — Ritenuto il pericolo
» nella Ricorrente di perdere le garanzie del suo cre-
» dito. In applicazione dell'art. 924 e seguenti del Co-
» dice di proc. civ. — Accorda l'invocato sequestro
» conservativo sul vino di cui ecc. spettante al debi-
» tore Malaguti Vincenzo a garanzia e fino alla con-
» correnza del credito della Ricorrente in lire tremila
» settantadue e centesimi dodici oltre a lire cento per
» spese del presente.

» Bologna 4 dicembre 1889.

» Il Pretore Viciniore

» Firm. — FERRANTI

» NEGRETTO V. Canc.

In seguito a tale decreto che accoglieva puramen-
te e semplicemente, senza alcuna restrizione le istanze
della Ghedini Trotti, l'Usciere Mauro Natali procedeva
alla esecuzione del sequestro nel cui verbale, che tro-
vasi pure agli atti prodotto, si leggono queste te-
stuali parole:

» La custodia del medesimo (vino) è stata affidata
» al signor Pietro Trebbi del fu Luigi nominato nel
» ricorso e qui comparso, il quale dietro ordine del
» Procuratore della Istante, io sottoscritto Usciere no-
» mino deputò custode del vino sequestrato in via
» conservativa, il quale si presta ed accetta una tale
» custodia sotto la responsabilità imposta dalla legge,
» *ingiungendo al medesimo che del ricavato della ven-
» dita del vino ne è lui responsabile*, trattenendo presso
» di sé le somme che incasserà d' ora in avanti per
» consegnarle a chi di ragione, stantechè il debitore
» oggi trovasi degente in letto impotente a sorvegliare
» l'esercizio ».

Entro il termine di tre giorni fissato dall'Art. 931 della Procedura, il Procuratore della sequestrante provide alla citazione di conferma: senonchè l'Usciere del Tribunale Raffaele Orlandini (quello stesso che commise poi in seguito l'omissione di data che dette origine al presente giudizio), recatosi all'abitazione del Malaguti per eseguire la notifica, trovò quest'ultimo morto da qualche ora e invece di eseguirla egualmente agli eredi, come era suo preciso dovere, nulla fece e riportò al Procuratore la citazione di conferma colla relazione negativa che si legge a piedi della medesima che fu in atti prodotta. Il legale della signora Ghedini avvisò al-

lora alla necessità di rinnovare il sequestro ed a tale scopo, per maggiore garanzia, quantunque non ve ne fosse stato assoluto bisogno, pensò di munirsi di un nuovo decreto che chiese ed ottenne nel giorno 9 dicembre, mediante ricorso in riassunzione di quello in precedenza presentato, che figura col decreto relativo fra i documenti di questa causa. Eseguito nel giorno istesso il nuovo sequestro a ministero dell'Usciere Corbara e confermato a custode il Pietro Trebbi, nel giorno dodici successivo fu dall'Usciere Orlandini notificata la citazione per la conferma. Senonchè, mentre l'originale della citazione restituito dall' Usciere alla sequestrante era munito di tutti i requisiti di legge, egli aveva ommesso di indicare la data della notifica nella copia consegnata alla Virginia Vitali moglie ed erede del Malaguti, come si ebbe in seguito a constatare.

X Nel frattanto la Virginia Vitali si era presentata allo studio del legale della sequestrante ed aveva dichiarato reiteratamente di nulla avere ad opporre alla misura conservativa stata adottata, solo pregava che le si permettesse di ritirare dal sequestratario qualche somma di danaro di non grande rilievo per i suoi bisogni particolari, nonchè qualche poco di vino per suo uso personale. Al che la sequestrante rispose col far sapere al custode che *per parte sua non aveva difficoltà ad*



aderire al desiderio della Vitali, e in seguito a ciò essa potè effettivamente ritirare nel giorno 7 dicembre dal custode lire 58,95 e sei litri di vino.

Le cose procedevano dunque in apparenza di comune accordo e la signora Ghedini aspettava tranquillamente che la liquidazione procedesse per realizzare almeno parzialmente il proprio credito salvo di rivolgersi al garante per il residuo che avesse potuto rimanere insoluto. Giunto il giorno fissato per la comparizione delle parti avanti al Tribunale nella citazione per conferma del sequestro, il legale della Ghedini, pienamente conscio della acquiescenza della Vitali al praticato sequestro e del ritiro che essa aveva fatto dal custode di vino e di danaro, ritenne assolutamente frustraneo di iscrivere a ruolo una causa nella quale le parti si erano già messe d'accordo, e pensò bene di omettere tale formalità, tanto viveva tranquillo nella certezza che ogni idea di litigio fosse le mille miglia lontana. Ma intanto la Vitali a cui era stato suggerito il difetto della citazione di conferma e la conseguente possibilità di tentare di trarne partito, faceva iscrivere a ruolo la causa alla sordina e profittando della assenza del rappresentante della Ghedini-Trotti, riusciva a trarre in inganno il Tribunale di Bologna sulle intenzioni della seque-

strante e a carpire per conseguenza una sentenza con cui si annullava il sequestro e si condannava la nostra Cliente nei danni e nelle spese.

Importa conoscere il tenore preciso di detta Sentenza che è appunto il seguente:

• Il Tribunale

- » Veduti gli atti e documenti della Causa;
- » Udito il Procuratore avv. Barbieri nelle sue conclusioni lette all'udienza del giorno 3 febbraio 1890.
- » Ritenuto con Decreto del Pretore del 2° Mandamento di questa città in data 9 dicembre 1889 sulle istanze di Luigia Ghedini-Trotti vedova Marconi, veniva accordato sequestro conservativo a carico dell'eredità di Vincenzo Malaguti sui beni mobili qualunque di spettanza della medesima a garanzia e fino alla concorrenza di credito preteso dall'Istante nella somma di L. 3,072.12; il quale sequestro fu poscia eseguito nello stesso giorno dall'Usciere Corbara.
- » Ritenuto che successivamente la medesima Ghedini-Trotti vedova Marconi con citazione mancante di data, conveniva dinanzi questo Collegio Vitali Virginia vedova del Malaguti Vincenzo, quale erede di costui per sentire dichiarare buono e valido, e quindi

▪ confermare il suddiscorso sequestro conservativo, e
▪ dare altre provvidenze di legge.

▪ Ritenuto che l'attrice Ghedini-Marconi non si
▪ curò di far iscrivere la causa a ruolo e che nel 3 feb-
▪ braio corrente all'udienza prefissa in citazione la parte
▪ convenuta dopo aver fatto iscrivere la stessa causa
▪ costituendo in procuratore il causidico Augusto Bar-
▪ bieri, prese a mezzo di costui le sovrascritte con-
▪clusioni, intese a far dichiarare nullo e come non av-
▪venuto il praticato sequestro.

▪ Ritenuto che il contegno seguito dalla parte at-
▪trice addimosta come dessa abbia abbandonata la
▪ idea di proseguire le istanze dipendenti dall'invocato
▪ ottenuto ed eseguito sequestro; e che appunto per
▪ così fatto contegno egli è caso di aderire alle istanze
▪ della controparte revocando il sequestro e tenendo
▪ la sequestrante responsabile dei danni e di tutte le
▪ spese.

▪ Ritenuto che per l'art. 363 Cod. proc. civ. n. 9,
▪ si fa luogo ad ordinare la provvisoria esecuzione della
▪ Sentenza.

Per questi motivi

▪ Dato atto della non comparsa dell'attrice Luigia
▪ Ghedini-Trotti vedova Marconi.

▪ Dice nullo e come non avvenuto il surriferito se-
▪questro mobiliare, e lo revoca dichiarando la piena
▪ libertà dei mobili con esso staggiti.

▪ Condanna la medesima Ghedini-Marconi nei danni
▪ e la condanna pure nelle spese da liquidarsi dall'e-
▪stensore non trovandosi unita al fascicolo la relativa
▪ nota.

▪ Ordina la provvisoria esecuzione della Sentenza
▪ senz'obbligo di cauzione ».

Come chiaramente appare, la Sentenza accenna al
fatto della mancanza di data nella copia della citazione,
ma tutt'altra è la ragione del decidere da essa adot-
tata.

Avutasi notizia della prolazione di tale Sentenza,
il garante Trebbi fu sollecito di invocare in proprio
nome un nuovo Decreto di sequestro a garanzia della
propria esposizione, e tale sequestro fu tosto accordato
ed eseguito sotto la data del 13 febbrajo 1890, come
al relativo decreto da noi prodotto, nominandosi in
nuovo custode certo Cesare Monari in surrogazione di
Pietro Trebbi padre del nuovo sequestrante.

La Ghedini-Trotti per conto suo chiese ed ottenne
in appello la inibitoria alla provvisoria esecuzione che
il Tribunale aveva accordato alla sentenza di annulla-

mento dal sequestro praticato a sua istanza, senza la relativa domanda della parte.

Indi appellò in merito chiedendo la conferma del praticato sequestro e facendo constare alla Corte che i motivi presi a base del proprio giudicato dal Tribunale non avevano ombra di fondamento.

Senonchè la Corte di Bologna adottando una massima rigorosa, della quale si è ricreduta ben presto nella Sentenza Bergonzoni e Finanze (Riv. Bol. Anno 1891, pag. 207), dietro la sola considerazione della mancanza di data nella copia della citazione di conferma del sequestro consegnata alla Vitali, mentre l'originale da noi prodotto in causa ne era, come si è detto regolarmente munito, confermò puramente e semplicemente *anche per la parte riguardante i danni* la sentenza appellata.

Sulla base di tale sentenza la Vitali iniziava subito un giudizio per la restituzione delle attività sequestrate e per la liquidazione dei danni, facendo ascendere il loro ammontare alla egregia somma di *lire seimila*.

Dolente ed indignata la Ghedini-Trotti di simili vessatorie pretese della Vitali, ricorse alla Eccma Corte di Cassazione contro la Sentenza della Corte di Bologna spiegando tre mezzi allo scopo di ottenere la revoca della dichiarazione di nullità del sequestro ed un quarto mezzo all'intento subordinato di vedere almeno

cassata la Sentenza per la parte relativa alla condanna ai danni.

La Corte Suprema adottando la massima della Corte Bolognese riguardo alla nullità del sequestro, respingeva i primi tre mezzi del ricorso, ma riscontrando l'assoluta mancanza di motivi al riguardo della pronunciata condanna ai danni che era stata lamentata nel quarto mezzo del ricorso, annullava per questa sola parte la Sentenza Bolognese e rimetteva la causa alla Corte d'Ancona perchè pronunciasse nuovamente sulla mentovata pretesa dei danni e statuisse inoltre su tutte le spese del giudizio.

La causa fu ivi riassunta e portata a discussione nel giorno 2 settembre 1891, e in quell'udienza nell'interesse della Ghedini-Trotti si chiese in via principale la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna colla assoluzione di essa dalla domanda di rifusione dei pretesi danni e in via subordinata si domandò l'ammissione congiuntamente o disgiuntamente di un interrogatorio e di una prova testimoniale. L'interrogatorio era diretto a provare, siccome si è accennato, l'acquiescenza della Vitali al praticato sequestro ed il ritiro da essa fatto, in seguito a tale acquiescenza e col consenso della sequestrante, di certo quantitativo

di vino e di parte del danaro ricavato dalla vendita che il custode ne veniva facendo. Colla prova testimoniale si voleva completare la prova già risultante dagli esibiti documenti dello stato finanziario gravissimo in cui il Malaguti si trovava, già allora quando fu colpito dalla sincope e delle conseguenze addirittura disastrose pel suo piccolo commercio derivante dal fatto della sua malattia e morte.

Nell'interesse della Vitali si chiese la conferma della condanna ai danni, non solamente per la pretesa violazione delle forme stabilite dall'art. 931 della Procedura, ma altresì perchè il sequestro era stato fatto, dicevasi, senza causa (art. 935 Proc.).

In quella udienza il patrocinio della Ghedini-Trotti che aveva presentata una succinta comparsa conclusionale, riconoscendo la impossibilità di rispondere oralmente alla molteplicità degli argomenti dedotti *ex adverso* in una lunga memoria a stampa, per abbreviare e facilitare la completa discussione della causa, chiese ed ottenne dalla Corte la fissazione del termine di quattro giorni comune ad entrambe le parti per la presentazione di note, siccome si ricava dalla copia autentica del verbale di udienza che fu unita al fascicolo.

X La Senonchè la Corte d'Ancona prima della scadenza di detto termine e precisamente nel 5 settembre terzo

accolse giorno dopo la discussione, decideva la causa e nel 16 settembre pubblicava una sentenza con cui accoglieva tutte le istanze della Vitali risolvendo a suo favore sia la questione relativa agli art. 931 e 933 della Procedura, che l'altra questione relativa alla pretesa mancanza di causa nel sequestro, e senza darsi la pena di pronunciare una sola parola nè nei motivi, nè nel dispositivo sulle prove domandate in via subordinata dalla Ghedini-Trotti, condannava quest'ultima all'emenda dei danni ed a tutte le spese del giudizio.

movimento Contro tale ~~imprescindibile~~ sentenza ricorse la Ghedini-Trotti alla Corte Suprema spiegando sei distinti mezzi, il primo dei quali non trovò favorevole accoglimento. Fu invece trovato pienamente fondato il secondo mezzo con cui si attaccava la sentenza d'Ancona per avere proclamato la massima che l'annullamento del sequestro conservativo per inosservanza delle formalità stabilite dall'art. 931, porta sempre, per la disposizione del successivo articolo 933 della Procedura, come necessaria ed imprescindibile conseguenza la condanna del sequestrante nei danni.

Parimenti la Corte Suprema accolse il terzo mezzo del ricorso con cui si attaccava la sentenza d'Ancona per aver proclamato l'erroneo principio che l'esistenza di un fideiussore solidale di cui non era dimo-

strata l'insolvenza toglieva alla Ghedini Trotti la possibilità di domandare un sequestro conservativo a carico delle attività del debitore principale,

Per le quali considerazioni la Corte Suprema cassava la sentenza denunziata, senza entrare nemmeno nell'esame degli altri tre mezzi del ricorso e rinviava la causa pel giudizio sul merito e sulle spese a ~~codesta~~ *alla* ~~Eccellentissima~~ Corte. *d'Appello di Roma*

Nel frattanto davanti alla Corte di Bologna veniva risolta la controversia riferibile alla restituzione delle attività sequestrate in senso sfavorevole alla nostra cliente che era dalla sentenza di quella Corte in data 6-21 ottobre 1892 tenuta responsabile verso la Vitali della restituzione delle attività colpite dall'annullato sequestro, salvo a lei ogni ragione per esperire separatamente i propri diritti di garanzia verso coloro che aveva chiamato a far parte della causa in via di rilievo. Talchè con rogito Pallotti 25 novembre 1892 la Ghedini-Trotti pagava alla Vitali L. 4922: 12 prezzo richiesto pel vino sequestrato coi frutti relativi mentre il ricavo netto della vendita era asceso soltanto a L. 2467. (Vedi libretto di resoconto autografo del Trebbi Achille prodotto fra i ~~nuovi~~ documenti). Fu poi scomputato in tale circostanza il residuo credito della Ghedini-Trotti per l'uva venduta nel 1889 al Malaguti ascendente a L. 3072: 12.

Così in definitiva la Ghedini Trotti creditrice di Lire 3000 circa, ne pagava invece circa mille ottocento cinquanta oltre circa duemila e cinquecento per spese, non comprese in queste le duemila circa già pagate all'avversario nei giudizi di nullità di sequestro e di danni vertiti a Bologna e ad Ancona e senza tener conto delle somme rilevanti spese da Lei per la propria difesa.

Colla sopra accennata liquidazione rimaneva esaurito anche il giudizio riferibile alla domanda di pagamento spiegata dalla Ghedini-Trotti contro la Vitali erede del defunto Malaguti e contro il garante solidale Achille Trebbi.

Affinchè la Corte ^{*Lavoro*} ~~Eccellentissima~~ possa prendere esatta nozione di tutto questo complesso e faticoso giudizio, abbiamo creduto opportuno riunire nel fascicolo ~~dello stadio attuale~~ anche tutti gli atti e le sentenze riferibili alle fasi già esaurite. *+*

Non contenta la Vitali del risultato a lei favorevolissimo conseguito nella causa di restituzione delle attività sequestrate, vuole ora perpetuare il litigio, insistendo ulteriormente ed ostinatamente nella domanda di rifusione di danni del tutto immaginari e inesistenti, quantunque per ben due volte la Corte Suprema coi suoi autorevolissimi giudicati abbia chiaramente mo-

strato di ritenere infondata e inattendibile la sua pretesa e quantunque la medesima sia realmente destituita di ogni ragionevole e giuridico fondamento.

DIRITTO

Allo stato delle cose, il nostro compito in questa causa ci pare veramente molto agevole e piano.

La quistione principale, quella che ha fatto concepire alla Vitali o ad altri per lei la speranza di un largo compenso alle tante fatiche, *la vera questione della causa* come l'avversario ebbe a chiamarla (vedi a pagine due delle note avversarie dopo l'udienza presentate alla Corte d'Ancona) e che consiste nel vedere se la Ghedini-Trotti possa essere tenuta responsabile dei pretesi danni pel solo fatto che l'usciera dimenticò di apporre la data nella copia della citazione di conferma del sequestro consegnata alla Vitali, è stata già magistralmente risolta a nostro favore dalla Corte Suprema e con tale abbondanza e irrecusabilità di argomenti che non crediamo assolutamente possibile che codesta Corte Eccellentissima voglia al proposito ribadire l'errore in cui cadde la Corte di Ancona.

Senonchè molto probabilmente per l'avversario la vera questione della causa oggi non sarà più questa, ma

invece l'altra desunta dall'art. 935 della procedura civile alla quale oggi senza dubbio l'avversario dedicherà tutte le sue forze e con cui si pretenderebbe che la Ghedini-Trotti fosse incorsa nella responsabilità dei danni per avere proceduto ad un sequestro *senza causa*, questione in cui pure la Corte d'Ancona gli dette ragione superando così nel favorirlo ogni sua legittima speranza e desiderio!

Fortunatamente peraltro la Suprema Corte si è occupata in parte anche di quest'ultima questione ed ha demolito i capisaldi sui quali la parte avversa pretendeva di appoggiare per questa seconda tesi il suo labile edificio di difesa.

Per non tediare eccessivamente la Corte Eccellentissima sottoponendole di nuovo *per extensum* ragioni già tante volte ripetute nel corso di questa interminabile causa e consacrate per di più dalla autorità del giudicato della Corte Suprema, restringeremo le nostre argomentazioni alle ragioni più sostanziali sì nell'una che nell'altra delle due questioni.

I.

La prima questione sorge da una pretesa interpretazione dell'art. 933 in raffronto coll'altro articolo 935

della Procedura Civile argomentando da una asserita differente dizione dei due articoli.

L'art. 933 così si esprime:

« Quando il creditore non eseguisca ciò che è stabilito nei due articoli precedenti, il sequestro non ha effetto salvo al debitore il diritto al risarcimento dei danni ».

E l'art. 935 è così concepito:

« Quando il sequestro sia riconosciuto senza causa e perciò rivotato, il sequestrante può essere condannato in una multa estensibile a L. 1000, oltre il risarcimento dei danni ».

Ora per noi è evidente che in questi due articoli di legge, laddove si parla del risarcimento dei danni, non si esprime che un concetto solo e cioè che il sequestrante, in conseguenza dell'annullamento o della revoca, può essere tenuto al risarcimento dei danni come accessorio della pronuncia principale, a seconda che concorrano gli estremi di colpa necessari per far luogo al risarcimento medesimo.

Infatti la frase dell'art. 933 — *salvo al debitore il diritto al risarcimento dei danni* — contiene una semplice riserva e non è sostanzialmente diversa dall'altra dell'art. 935 — *oltre il risarcimento dei danni* —; la parola *può* che precede la comminatoria della multa si ri-

ferisce esclusivamente a questa e non ai danni a cui si provvede colla frase seguente.

Del resto, non si comprende come possa essere ammissibile che, mentre la revoca per mancanza di causa del sequestro può dar luogo al risarcimento dei danni soltanto in caso di colpa del sequestrante, l'annullamento invece *per ragione di forma* debba di necessità portare la conseguenza dell'emenda del danno, senza esaminare se concorra la colpa almeno presunta del sequestrante. Il caso della revoca per mancanza di causa è certamente più grave di quello dell'annullamento, poichè mentre nel primo caso è dal fatto esclusivo del sequestrante che deriva la inefficacia, nel secondo invece vi possono essere circostanze speciali in cui concorra la colpa del sequestrante, ma questo accade nel minor numero di casi cioè principalmente quando il creditore non provveda all'intimo della citazione nel termine di legge, mentre nella maggior parte dei casi il creditore ha adempiuto a tutte le diligenze che gli incombevano e soltanto dalla negligenza dell'uscire dipende l'annullamento.

Del resto la questione non è nuova e può ritenersi che la migliore e soprattutto la più recente giurisprudenza è concorde nel riconoscere la giustizia di questi principii, sanzionati nella causa attuale anche dalla Corte Suprema.

La dottrina stessa più autorevole è in questo senso come ne fanno fede il Ricci (Commento al Codice di Procedura Civile Vol. III n. 573) ed il Mattiolo (Diritto Giudiziario V, 1015 della terza edizione) che ripudiando l'opinione diversa espressa nella prima edizione della sua opera, di fronte alla concorde giurisprudenza, è da ultimo venuto nell'avviso da noi propugnato.

È adunque necessario perchè il sequestrante sia tenuto ai danni in caso di dichiarata nullità del sequestro, che vi sia *la sua colpa personale*; se questa non risulta non vi è possibilità di condanna ai danni.

Nè può essere lecito di far risalire la colpa dell'Usciere, dal fatto del quale derivò la nullità, alla parte che fece dal canto suo *tutto quanto era in suo potere di fare* per ottemperare alla legge.

Nel caso attuale poi v'ha di più.

L'errore dell'Usciere era incorso *unicamente* nella copia (l'originale era perfetto), sicchè la parte sequestrante era nell'impossibilità di conoscerlo e di provvedere per emendarlo.

L'applicazione a questo caso dell'art. 1153 del Codice Civile in quanto stabilisce la responsabilità del committente per il fatto del commesso e che l'avversario ha voluto reiteratamente trarre in campo, non è giuridicamente possibile.

L'Usciere non è il commesso di coloro che gli af-

fidano degli atti da intimare, ma è un ufficiale pubblico al quale tutti dobbiamo ricorrere, *senza diritto di scelta*, per compiere gli atti in cui abbiamo bisogno del suo ministero.

Su questo punto la dottrina si può ritenere pacifica. (Vedi il Dalloz che cita Pothier *Del mandato* n. 10, 125) e Sourdat (*Trattato della responsabilità* n. 826).

Si comprende benissimo che la parte subisce le conseguenze del fatto dell'Usciere per ciò che riguarda la validità ed efficacia degli atti, inquantochè omettendo l'Usciere alcuna delle formalità sostanziali, gli effetti dannosi ricadono sopra di lei, e così potrà andare incontro per fatto dell'Usciere alla nullità del giudizio, alla perenzione d'istanza, alla nullità di appello, alla prescrizione dell'azione e *via via*, perchè tutto ciò è inerente alla nullità dell'atto occasionata dall'Usciere.

Ma allorchè sia da considerare se sussista una ragione di danni dipendente da fatto colposo e conseguente dalla nullità di procedura, non si può non tenere distinto ciò che è opera dell'Usciere da quanto è fatto della parte e soltanto la responsabilità pei danni potrà essere ammessa quando sussista un fatto colposo *personale e diretto* di quegli che si vorrebbe responsabile, *senza* di che si contravverrebbe nel modo più

flagrante alla disposizione dell'art. 1151 del vigente codice civile che racchiude il principio fondamentale di tutte le disposizioni dettate dal legislatore in tema di danni, come ha stabilito la sentenza della Corte Suprema di cui giova riportare qui il magistrale ragionamento: Così la Corte:

» Col secondo mezzo si censura la Corte di merito per aver ritenuto che il risarcimento di danni sia una conseguenza necessaria dell' inosservanza delle formalità prescritte dall' Art. 931 Cod. Proc. Civ. Deducendosi la violazione degli articoli 1151 Cod. Civ. 933, 360 N. 6, e 361 N. 2, Cod. Proc. Civ. Questo motivo merito plauso. La Corte infatti pose a base del ragionamento che tutte le disposizioni di legge nelle quali si parla di danni non sieno che un' applicazione del principio generale sancito dall'Articolo 1151 Cod. Civ. E come una conseguenza di questo principio ritiene che quante volte nel diritto giudiziario si tratti di formalità essenziali, o che la legge dichiara essenziali alla vitalità di un procedimento diretto a tutelare un diritto che non siasi ancora accertato in un giudizio ordinario, la colpa consista nella omissione di dette formalità, in qualunque modo essa avvenga, sia anche in buona fede o per errore. E soggiunge che nella specie omissosi dalla se-

» questrante la notificazione essenzialmente prescritta dall' Art. 933, sia inutile investigare se vi sia stata colpa in omettendo e se altri ne sia l'autore, agli effetti della responsabilità tanto diretta quanto indiretta; altrimenti la comminatoria non troverebbe mai applicazione, essendo impossibile rinvenire la colpa in una omissione, che mentre danneggia il sequestrato nuoce altresì per le sue conseguenze al sequestrante. La Corte adunque interpreta l'Art. 933 nel senso che l' omissione di qualsivoglia formalità stabilita per la procedura del sequestro conservativo produca inevitabilmente non solo l'inefficacia del sequestro, ma anche il diritto del debitore al risarcimento dei danni, che in altri termini la detta omissione costituisca di per se una prova completa della colpa, per effetto della quale in applicazione dell' articolo 1151 Cod. Civ. si abbia diritto alla riparazione dei danni. Per tal guisa la Corte ha male interpretato l'art. 933, Cod. Proc. Civ. Imperocchè se mai questa disposizione avesse inteso far derivare il diritto ai danni in tutti i casi nei quali si annulla il procedimento per vizio di forme, ovvero stabilire una presunzione di colpa da non ammettere la prova contraria, avrebbe dovuto esprimere l'obbligo imprescindibile del sequestrante al risarcimento dei danni. Ma la legge invece

» usa l'espressione ; salvo al debitore il diritto al risar-
 » cimento dei danni. Il far salvo il diritto equivale a
 » dire che quegli al quale il diritto compete possa in
 » un' ulteriore giudizio sperimentarlo, dimostrando il
 » concorso delle speciali circostanze, le quali indur pos-
 » sano, sotto il rapporto giuridico la civile resposabi-
 » lità del sequestrante. E che tale e non altro sia l'in-
 » tenzione del legislatore, si fa manifesto dal successi-
 » vo articolo 935, il quale nel regolare il caso certa-
 » mente più grave di un sequestro rivotato per asso-
 » luta mancanza di causa, prescrive che, il seque-
 » strante possa essere condannato, in una multa oltre
 » il risarcimento dei danni. Questa formola esprime
 » senza ambiguità il concetto che anche in detto caso
 » la condanna ai danni non sia inevitabile, ma facol-
 » tativa e dipendente, dalla estimazione delle circostan-
 » ze speciali inducenti la colpa. Or se la legge non ha
 » fatto eccezione al principio generale stabilito dall'art.
 » 1151 Cod. Civ. che la stessa sentenza ritiene come
 » fondamento di tutte le disposizioni relative ai danni,
 » è chiaro che non basti un fatto dannoso per poter
 » chiedere i danni, ma sia necessario un fatto derivan-
 » te da colpa, cioè da negligenza od imprudenza nel por-
 » re in atto il procedimento del sequestro. E per ef-
 » fetto dell' erroneo principio ritenuto, la Corte ha o-

» messo di motivare per la deduzione della Ghedini-
 » Trotti diretta ad esonerarsi da ogni responsabilità
 » per non aver Ella potuto impedire il fatto dannoso
 » che giusta le sue deduzioni è attribubile esclusiva-
 » mente all' Usciere. Il ragionamento della Sentenza
 » è adunque contraddittorio, in quanto che partendo da
 » un fatto supposto ritiene inutile investigare se la col-
 » pa sia di terza persona e se di essa debba risponderne
 » la sequestrante. »

II.

Si pretende dall'avversario che la Signora Ghedi-
 ni-Trotti abbia agito senza fondamento di buon diritto
 nell'invocare il sequestro per non verificarsi nel caso
 le condizioni richieste dall'articolo 924 della Procedura
 di fronte al Malaguti ed alla sua eredità, e perchè in
 ogni caso Essa doveva tenersi paga della valida ga-
 ranzia del Trebbi fidejussore.

Premettiamo innanzi tutto, il Malaguti non aveva
 provveduto all'integrale pagamento delle due prime ra-
 te di prezzo del vino scadute a fine ottobre ed a fine
 novembre. Se la signora Ghedini-Trotti aveva creduto
 del suo interesse di riscuotere gli acconti offertile dal
 Malaguti rilasciando ricevuta in conto del suo dare, ciò

non le precludeva certamente l'adito ad agire pel residuo suo avere ed a profittare della decadenza dal diritto di pagare in rate in cui era incorso il Malaguti pel patto commissorio contenuto nella scrittura di vendita dell'uva. L'avversario ha tentato da prima in questa causa di negare questo fatto importantissimo della parziale insolvenza del debitore verso la nostra Cliente, ma crediamo che ora non vorrà insistere ulteriormente in questa impugnativa destituita in ogni fondamento.

E' a notarsi inoltre che il Malaguti al momento in cui fu domandato il sequestro era insolvente verso altri suoi creditori, fra i quali il proprietario dell'osteria che aveva in affitto, a cui doveva dare due mesi di pigione, come risulta dal libretto di rendiconto della gestione dell'osteria che abbiamo prodotto in questa sede, scritto di pugno e carattere di Achille Trebbi garante del Malaguti e figlio di Pietro Trebbi custode al sequestro, libretto che fu da lui presentato dopo la morte del padre suo che cessò di vivere poco tempo dopo l'esaurimento del mandato giudiziale di custode del sequestro.

La testimoniale completerà, ove occorra la prova di questo debito di pigione risultante dall'accennato rendiconto.

A questo stato di cose si aggiunge un fatto gra-

vissimo e decisivo pel piccolo commercio del Malaguti la terribile malattia che lo pose nella impossibilità di agire, e la conseguente necessità di affidare l'esercizio a persona terza non essendovi in sua famiglia chi potesse interessarsene giacchè egli non aveva figli nè altri parenti prossimi con lui conviventi e la moglie sua era, come è tuttora, operaia giornaliera all'Arsenale Militare. Tutto ciò risulta esattamente dai documenti che abbiamo prodotto.

Successivamente interviene la morte del Malaguti la quale avrebbe dato indubitabilmente diritto alla Ghedini-Trotti di far apporre i sigilli o di ottenere la separazione dei mobili con nomina di un custode. Di fronte a tutto questo che risulta dai fatti che informano la causa e da documenti irrefragabili da noi prodotti, e che noi proveremo anche meglio, come abbiamo accennato, colla prova testimoniale (di cui peraltro riteniamo fermamente non vi sia punto bisogno), avrà ancora il nostro avversario avvocato Barbieri il coraggio di sostenere che non vi era per la Ghedini pericolo di perdere le garanzie del proprio credito? Potrà sostenersi ciò da lui che fece atti contro l'eredità nell'interesse di certo Grandi per un debito da lungo tempo scaduto e per garantire il quale, nel caso di sua morte, il Malaguti gli aveva dato facoltà d'impadronirsi senz'altra formalità di tutto il vino dell'osteria?

Preghiamo vivamente la Corte Eccellentissima di voler prendere a minuto ed accurato esame su questo proposito il rogito Gherardi 18 febbrajo 1888, la sentenza del pretore del II. Mandamento di Bologna in data 31 dicembre 1889 e i due verbali di pignoramento dell' Usciere Natali in data 14 gennajo 1890, tutti documenti da noi prodotti fino da quando la causa pendeva avanti la Corte d'Ancona. Da tali documenti rileverà:

1°) Il suaccennato vincolo apposto dal Malaguti a favore del Grandi su tutto il vino dell' osteria, vincolo che alla fine del 1889 gravava la merce venduta al Malaguti dalla Ghedini Trotti ed il cui prezzo era tuttora insoluto.

2°) Che al Malaguti non bastarono due anni per pagare un debito che doveva essere soddisfatto al più tardi in trenta settimane e che la piccola osteria che conduceva non gli dava proventi sufficienti nemmeno per provvedere al saldo regolare e puntuale delle partite d' uva che acquistava.

3°) Che al momento del pignoramento ad istanza Grandi, la Vitali erede del Malaguti dichiarò di non avere danaro di sorta con cui far fronte all' impegno e che, all' infuori del vino già sequestrato dalla Ghedini-Trotti, le attività pignorabili trovate in casa e nell'e-

esercizio ascendevano ad un valore complessivo di Lire 127, per cui con successivo verbale si fece pignoramento anche su parte del vino soggetto al sequestro per pur contare in qualche maniera il creditore procedente.

4°) Che l' Avv. Barbieri allora avversario della Vitali, credeva indispensabile per l' interesse del suo cliente di procedere al pignoramento immediato dopo il precepto senza lasciare trascorrere i cinque giorni che la legge accorda di regola al debitore prima che si proceda a suo carico alla esecuzione mobiliare.

Ma l' avversario ci risponde che questa situazione pel Malaguti non era nuova e che se la Ghedini-Trotti accettò un debitore di tal fatta non le era possibile operare a suo carico un sequestro senza che fosse nel frattanto intervenuto qualche fatto nuovo atto a giustificare la eccezionale misura.

Rispondiamo tosto che la Ghedini-Trotti non conosceva lo stato finanziario del Malaguti e che se lo avesse conosciuto esattamente, come venne a conoscerlo quando si decise a promuovere il sequestro, non sarebbe venuta a contratto con lui per somma di qualche rilievo.

Questi fatti adunque per la Ghedini-Trotti erano assolutamente nuovi.

30
29

D'altronde non si può dimenticare che la circostanza più importante che la determinò a chiedere il sequestro fu quella della malattia e della morte del Malaguti. In un piccolo commercio quale era appunto quello del Malaguti l'onestà e la personale attività di chi lo conduce costituisce la precipua e forse l'esclusiva base del credito e della solidità.

Ciò sentiva ed ammetteva il Malaguti stesso quando pel caso di sua morte accordava al Grandi di impossessarsi senz'alcuna formalità di tutte le attività dell'osteria a lui appartenente.

È quindi senz'altro positivo che la Ghedini-Trotti al momento in cui procedette al sequestro era in gravissimo pericolo di perdere le naturali guarentige del suo credito.

Quanto poi alla pretesa avversaria che la esistenza di un garante tolga al creditore il diritto di domandare un sequestro sulle attività del debitore che corresse per avventura pericolo di andare disperse, essa è la più infondata che immaginare si possa. Pure la sentenza della Corte d'Ancona fece buon viso a simile argomentazione e trovò un primo motivo per escludere il diritto della Ghedini-Trotti ad operare il sequestro nel fatto che la medesima aveva un fidejussore solidale nella persona di Achille Trebbi e che questo fidejussore so-

lidale da un atto di notorietà prodotto dalla Vitali, risultava agiato e pienamente in grado di soddisfare il debito per cui aveva fatto garanzia.

Ora a noi pare che queste ragioni di *asserta solvibilità* del Trebbi potessero trarsi in campo per domandare la *revoca* di un sequestro fatto *contro di lui*, non per la *revoca* di un sequestro fatto invece contro il debitore principale, a salvaguardare le cui attività dalla imminente e probabile dispersione la Ghedini-Trotti intese coll'invocato sequestro.

In altri termini la teoria avversaria benignamente accolta dalla sentenza di Ancona, ma che fu a molta ragione repudiata dalla Corte Suprema, per la quale chi ha un fidejussore solidale non potrebbe invocare un sequestro contro il debitore principale, ci pare contrasti non pure coi principi di generale equità che insegnano di ricorrere al fidejussore anche solidale solo quando ciò si renda indispensabile per la realizzazione del credito, ma benanche colla disposizione stessa della legge risultante dall'art. 1928 del Codice Civile.

Ed infatti l'art. 924 della procedura dice che il sequestro può farsi quando il creditore sia in pericolo « di perdere le garanzie del suo credito ». Ora se la fidejussione del Trebbi era una garanzia per la signora Ghedini-Trotti, non si può negare che altra garanzia

30
29

non fossero per lei le attività di spettanza del Malaguti, nè si riesce a capire perchè Ella avesse dovuto lasciarsi sfuggire queste ultime garanzie reali per agire poi soltanto contro il fidejussore. La legge 25 Dig. *de regulis juris* dice: « Plus cautionis in re est quam in persona ». Onde è contrario ad ogni principio di ragione e di diritto pretendere che la signora Ghedini avesse dovuto lasciare sfuggire le garanzie reali e contentarsi solo della personale.

La Corte Suprema ha accolto integralmente queste nostre ragioni sulle quali non ci pare quindi necessario di insistere ulteriormente. Ecco il testo della sua decisione:

« Osserva che col terzo mezzo si pretende violato l'Art. 924 cod. proc. civ. per avere la Corte ritenuto che colui il quale abbia un fidejussore solidale non possa procedere a sequestro conservativo, senza dimostrare l'insolvenza del fidejussore. Anche questo mezzo merita accoglimento. La Corte infatti affin di dimostrare che il sequestro manchi di causa enuncia in modo generale che niuna delle tre cause per le quali l'art. 924 permette il sequestro esisteva nella specie. E quindi pone innanzi come principale argomento che il credito era garantito da una fidejussione solidale, e che non solo la sequestrante non avea

« dimostrato essere il fidejussore caduto in istato d'insolvenza, ma da pruova somministrata dalla parte avversa, era giustificata la nota aggriatezza del fidejussore.

« Questo concetto non è conforme alla legge. L'articolo 924 dà al creditore il diritto di farsi autorizzare al sequestro, quando vi sia pericolo di perdere le garanzie del credito. Esso parla di garanzie in generale, e non richiede che la possibilità della perdita si riferisca a tutte le garanzie.

« Quando taluno nel costituire un credito pretende più garanzie, ciascuna di queste costituisce una speciale pattuizione del contratto che forma legge fra le parti. La fidejussione benchè solidale, non è che una garentia convenzionale la quale non implica certamente la rinuncia alla garentia legale, al diritto cioè, che ciascun creditore ha sui beni del debitore pel conseguimento del suo credito. Non è quindi vietato al creditore di chiedere l'autorizzazione al sequestro, se vi sia pericolo di perdere le garanzie reali del credito, consistenti in ciò che forma il patrimonio del debitore, e ciò indipendentemente dall'importanza della fidejussione solidale. Nè vale l'osservare che si tratti di un semplice apprezzamento di fatto incensurabile da questo Collegio. Imperoc-

30
29

» chè il principio suddetto si rannoda alla interpretazione dell'art. 924, del quale limita l'estensione violandone la retta intelligenza ».

Non vogliamo però omettere di far notare alla Corte Eccma che la vantata agiatezza e solvibilità del Trebbi sulla quale finora noi, per ragioni facili a comprendersi, ci eravamo limitati ad elevare dei dubbi, è oggi assolutamente esclusa, giacchè da un certificato da noi prodotto risulta l'apertura del fallimento del Trebbi stesso, fallimento che del resto era da anni preveduto da chi conosce da vicino la piazza di Bologna — Così è finita la *progressiva prosperità finanziaria del Trebbi* di cui parla la sentenza della Corte di Ancona sulla labile base di *un atto notorio!*

Questa solenne smentita ad una delle tante jattanze di cui vanno piene le memorie avversarie può servire alla Corte Eccellentissima per farsi una idea esatta della attendibilità e serietà delle cose in esse asserite!

Nè maggior base ha l'altra asserzione della sentenza d'Ancona che la Signora Ghedini-Trotti volesse indirettamente sciogliere il fidejussore Trebbi dalla sua coobbligazione. Il fascicolo della causa di pagamento prova come fino dal Marzo del 1890 essa agisse sia contro la Vitali che contro il Trebbi per la realizzazione del suo credito.

Non è dunque possibile negare con fondamento che non sussistessero nella specie gli estremi richiesti dall'art. 924 della Procedura Civile per dare diritto alla Ghedini-Trotti di chiedere ed ottenere il sequestro conservativo.

E a questo punto la difesa della nostra Cliente è esaurita perchè secondo la nostra procedura la condanna del sequestrante alla rifusione dei danni quale la invoca il patrocinatore della Vitali a vantaggio della propria cliente, può procedere soltanto o dall'annullamento del sequestro per mancata esecuzione della formalità di cui all'art. 931 della procedura o da revocazione per essere il sequestro riconosciuto *senza causa*.

Ma poichè a noi piace di dimostrare l'insussistenza anche di tutti gli altri attacchi che si sono voluti fare alla condotta della nostra rispettabilissima Cliente, a cui si tentò di addebitare pretesi soprusi che non hanno mai esistito, così è indispensabile che la Corte ci segua pazientemente ancora per qualche poco.

L'avversario vuol trarre argomenti a sostegno della allegata responsabilità della Ghedini-Trotti alla rifusione dei danni, dal fatto che essa avrebbe a suo dire tenuto un contegno illegale dopo conseguito il sequestro. Lamenta che la citazione di conferma del primo sequestro non fu notificata, che nella seconda citazione si

fissò un termine alla comparizione eccessivamente lungo, che la Ghedini-Trotti e per essa il suo legale omise di iscrivere la causa a ruolo. È appena il caso di occuparsi a ribattere simili argomentazioni! Il primo sequestro fu sostituito ed assorbito dal secondo, del quale esclusivamente si discute ora.

Per ciò non è serio voler trarre partito da quei primi atti che non hanno ora alcuna importanza, dal momento che furono tosto rinnovati. D'altronde poi se la prima citazione di conferma non fu intimata, la Ghedini non ha in ciò colpa di sorta; fu l'usciera Orlandini (così funesto per la nostra cliente) che mancò di eseguire quella notifica ed egli confessa la propria colpa nella relazione negativa apposta alla citazione, della quale abbiamo tenuta parola nella narrazione del fatto e che porta la data del giorno in cui egli avrebbe invece dovuto e potuto eseguire la notificazione.

Stranissimo poi è l'argomento dedotto dal lungo termine assegnato per la comparizione. Noi abbiamo sempre sentito parlare di *minimum* nei termini a comparire ed ora soltanto per la prima volta sentiamo rimproverarci di avere fissato un termine troppo lungo.

Se tale termine non conveniva alla Vitali, poteva riconvenirci, come di consuetudine, in via impugnativa e magari anche a termine abbreviato per la decisione

della causa da noi assegnata per una udienza troppo remota! Del resto la Corte sa ormai il motivo per cui fu prefisso un termine così lungo.

La Vitali aveva esplicitamente prestata acquiescenza al sequestro ed aveva ritirato danaro e vino dal custode, come risulta dal libretto di rendiconto della liquidazione presentato dal Trebbi e come meglio proveremo con testimoni, caso occorra.

Non vi era quindi motivo di accelerare la decisione di una causa che non avrebbe avuto seguito.

Tale fu pure il motivo della mancata iscrizione a ruolo. A che iscrivere a ruolo una causa già finita? D'altra parte la mancata iscrizione a ruolo non può certo produrre l'effetto che pretenderebbero gli avversari. L'iscrizione a ruolo è atto che può essere fatto sia dall'attore che dal convenuto. Una volta che il sequestrante ha ottemperato all'ingiunzione dell'art. 931 facendo la citazione di conferma nei tre giorni, colla quale ha raggiunto lo scopo della legge che è quello di dar legale notizia al debitore dell'operato sequestro ogni possibilità di decadenza è tolta di mezzo e il giudizio continua a cura della parte così detta più diligente, senza che si possa più rimproverare al sequestrante di non averlo proseguito con una alacrità della quale la legge non gli fa la menoma ingiunzione.

Ma di tutti questi motivi, direm così, *sussidiarii* per la agognata condanna ai danni, quello sul quale sembra fare maggiore assegnamento l'avversario è la vendita del vino sequestrato alla quale, a suo dire, la Ghedini-Trotti avrebbe proceduto senza alcuna giudiziale autorizzazione, quindi *illegalmente, arbitrariamente, abusivamente*, facendo proprio senz'altro inoltre il ricavato di tale vendita.

Prima di tutto è facile osservare che alla vendita del vino procedette il custode giudiziale e non la Ghedini-Trotti; per cui se qualche cosa di illegale vi fosse stato in quella vendita, sarebbe imputabile esclusivamente a lui, responsabile in proprio del mandato giudiziale affidatogli. Ma poi basta prendere sott'occhio il ricorso con cui la Ghedini-Trotti chiese originariamente il sequestro richiamato poi successivamente nel secondo ricorso, per vedere come tutto ciò non regga per ombra. La Ghedini-Trotti chiese infatti specificatamente in quel ricorso la facoltà pel custode di vendere il vino per proseguire nell'esercizio dell'osteria affinché non andassero perduti i vantaggi dello spaccio al dettaglio e il suo ricorso fu accolto dal Pretore *senza alcuna restrizione* e quindi con evidente inclusione della facoltà in esso domandata pel custode di continuare nella vendita, facoltà d'altronde non contraria alla legge ed anzi

specialmente contemplata dall'art. 930 della procedura civile.

Tanto è ciò vero che lo stesso usciere nell'immettere il custode nel possesso degli effetti sequestrati gli ingiungeva di attendere appunto alla vendita del vino. Che poi la Ghedini-Trotti si appropriasse senz'altro le somme ricavate dalla vendita è cosa smentita da documenti portati innanzi dallo stesso avversario, il quale ha prodotto diverse ricevute del sig. Luigi Marconi mandatario della Ghedini-Trotti presso il quale realmente furono depositate somme provenienti dalla vendita del vino, come abbiamo accennato superiormente, ma egli le ricevette *sempre in proprio e non come mandatario della Ghedini-Trotti* e con espressa dichiarazione di *tenerle a disposizione di giustizia e quale depositario giudiziale*.

E questi sono fatti e documenti troppo eloquenti e che non si possono in alcuna maniera distruggere.

La Corte esaminando il fascicolo della causa rileverà che l'avversario ha tentato con una prova testimoniale esperita nella sede del giudizio di pagamento di offuscare la verità che sgorga tanto chiara dalle circostanze e dai documenti testè da noi richiamati. Ma i testimoni da lui condotti a deporre, fra i quali era anche il padre suo, hanno detto cose del tutto inconclu-

denti o in aperta contraddizione coi risultati di documenti irrefragabili. Per cui quella pretesa prova non ha portato certo i buoni risultati che l'avversario forse se ne riprometteva.

Del resto tutto questo punto rimane assorbito dal fatto che il valore del vino sequestrato fu dalla signora Ghedini pagato all'avversario, non già nella misura del ricavo netto realizzatosi di fatto, ma in una somma quasi DOPPIA. Il rogito Pallotti 25 Novembre 1892 fa fede che volendo in questo punto (apprezzamento del vino sequestrato) le parti evitare ulteriori giudizi, hanno procurato di convenire sul prezzo da attribuirsi a detto complesso di vino sequestrato. Che la cifra concordata, aumentata dei naturali accessori, fu fissata in lire 4922. 12 ». E questa somma fu integralmente pagata. La rivendita adunque non ha arrecato pregiudizio di sorta all'avversario, che incassò l'intero ammontare del vino nel giusto prezzo da essa concordato, aumentato dei naturali accessori.

E' poi evidente come in queste querele dell'avversario si rovescino le parti. Se il sequestro avesse arrestato il commercio, ed esposta la merce a deteriorazione od almeno l'esercizio a sviamiento, si comprenderebbero le doglianze della Vitali. Ma poichè il commercio continuò, il vino non fu biffato, sibbene rivenduto a mi-

nuto come era costume di quell'esercizio, il danno non potrebbe quindi consistere che nel valore della cosa: ed il valore, come vedemmo, fu liquidato d'accordo in cifra doppia dell'effettivo ricavo, aumentato degl'interessi, e così accettato e quietanzato dallo stesso avversario.

Finalmente ad ulteriore abbondanza preghiamo la Corte di considerare che se anche tutte le ragioni che abbiamo accennato fin qui, non fossero a suo parere (ciò che non può da noi concepirsi in alcuna maniera) sufficienti per dare diritto alla Ghedini-Trotti di procedere al sequestro, per cui ritenesse che il sequestro stesso avesse dovuto in ipotesi revocarsi per mancanza di causa, neppure per ciò potrebbe la Vitali aver diritto ai danni. — L'art. 935 della procedura non commina inevitabilmente la condanna ai danni, e questa massima assolutamente pacifica in giurisprudenza e dottrina, è stata in questa stessa causa nuovamente proclamata dalla sentenza della Corte Suprema.

Per la condanna ai danni occorre che il sequestrante senza legittima causa sia realmente in colpa e in colpa valutabile di fronte al sequestrato.

Se questi estremi non ricorrono e se risulta che il sequestrante ha agito in buona fede credendo di valersi di un suo diritto, la condanna ai danni non può essere legittimamente pronunziata.

Ora la nostra cliente non solamente ha agito *nella più perfetta buona fede, e non è in colpa alcuna verso la propria debitrice*, ma comprova all'evidenza che tutto quanto fece per salvaguardare il proprio credito procurò venisse fatto, per quanto era possibile, colla maggiore equanimità e colla massima prudenza.

Il volerla quindi far passare per conculcatrice degli altrui diritti, per persona capace di fare ad altri dei soprusi e di esercitare arbitrariamente le proprie ragioni tanto da poterle minacciare, siccome ha fatto l'avversario in una comparsa della causa che non isfuggerà alla diligenza della Corte Eccellentissima, l'esercizio dell'azione penale, sono cose che si possono dire, ma non con la coscienza di dire il vero!

Noi invece siamo tranquilli di difendere una gentildonna contro attacchi men che onesti, ma così fieri ed ostinati e con tanta maliziosa arte preparati, che ebbero per avventura altra volta a sorprendere la buona fede dei magistrati.

E' tempo peraltro che questo brutto equivoco cessi e che la giustizia si faccia finalmente strada.

Un'ultima parola al riguardo delle spese il cui giudizio fu dalla Corte Suprema demandato a questa Corte Eccellentissima.

Nella ipotesi per noi ben remota che la Corte creda di ammettere la prova da noi subordinatamente e a mera abbondanza formulata, abbiamo domandato naturalmente la riserva delle spese.

Nella ipotesi invece che la Corte entri a giudicare il merito e lo giudichi, come non dubitiamo, in favor nostro, abbiamo chiesto genericamente la condanna della Vitali nelle spese.

Ora importa chiarire un po' meglio il nostro concetto. Le spese dei giudizi di cassazione e di quelli di rinvio ci debbono senza dubbio venire aggiudicate per intero; per quelle invece riferibili ai giudizi davanti al Tribunale e la Corte di Bologna, stante la regiudicata che annulla il sequestro, non potranno certamente essere poste per intero a carico della Vitali, ma la Corte potrà ordinarne un'equa compensazione nella misura che riterrà opportuna, avuto riguardo al fatto che quelle sentenze contenevano la condanna ai danni che sarà, ne siamo certi, pienamente revocata.

Siccome poi il nostro avversario avvocato Barbieri riscosse *in proprio*, sia quale procuratore ed avvocato officioso della Vitali, sia per essersele fatte delegare, le spese dei due giudizi vertiti a Bologna, di quello di Ancona e del primo in Cassazione, così abbiamo do-

mandato che, a scanso di possibili ulteriori contestazioni, perchè in questa causa si è litigato omai ad oltranza, come sempre accade nelle cause in cui una delle parti gode del gratuito patrocinio, venga dichiarato il suo obbligo (anche nel caso della compensazione) di restituire alla Ghedini-Trotti le somme ch'ella gli ha già pagato in base alla esecutività delle sentenze della Corte di Bologna e di quella d'Ancona,

Per tutte queste considerazioni noi confidiamo pienamente che un autorevole giudicato di questa Corte Eccema porrà termine a questa lunga ed insistente controversia, facendo piena giustizia alla buona fede ed al buon diritto della nostra cliente e togliendo per sempre alla Vitali, che ben diversamente agì a riguardo di essa, la insana speranza di arricchirsi ingiustamente a sue spese, e

CONCLUDIAMO

Che piaccia all'Eccellentissima Corte:

Ogni contraria istanza ed eccezione rejeta,

In parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Bologna in data 10-13 febbrajo 1890,

Assolvere l'appellante Ghedini-Trotti dalla con-

danna alla rifusione dei danni portata dalla sentenza stessa e condannare la Virginia Vitali nelle spese del giudizio attuale ed in tutte quelle dei giudizi precedenti dichiarando l'Avv. Barbieri tenuto a restituire quelle che ha riscosse in proprio,

In via assolutamente subordinata:

Quando la Corte non ritenesse di risolvere senz'altro il merito a favore della Ghedini-Trotti, piaccia alla medesima ammettere la prova testimoniale sui seguenti articoli e cioè:

1.° Se sia vero che subito dopo praticato il sequestro la Vitali andò più volte allo studio del legale della Ghedini-Trotti ed ivi dichiarò reiteratamente di prestare piena acquiescenza al subito sequestro, chiedendo soltanto che il custode le passasse del danaro e del vino per suo uso, ciò che fu fatto.

2.° Se sia vero che il Malaguti non aveva altra risorsa od attività all'infuori del meschinissimo esercizio di osteria che conduceva.

3.° Se sia vero che, mancato il Malaguti, non vi era più nessuno in sua casa che potesse reggere l'osteria, tanto che il garante Trebbi Achille che aveva prestato fidejussione per la pigione, avendo dichiarato al proprietario dello stabile di non voler continuare nella

fidejussione stessa, ed il proprietario senz'altro ricercare dichiarò di volere libero il locale per la prossima scadenza del contratto, cosicchè il medesimo dovette essere sgombrato per il giorno 8 maggio epoca dei traslochi a Bologna.

4.° Se sia vero che il Malaguti oltre la passività verso la Ghedini-Trotti e le altre già comprovate in causa era in arretrato anche di due mensualità di fitto verso il padrone dello stabile dell'osteria con cui era in debito anche per deterioramento della maggior parte del bottame dell'osteria stessa che non poteva riempire di vino per deficienza di mezzi, sicchè alla riconsegna dell'esercizio si venne ad una liquidazione del danno che in via di transazione fu fissato in lire cinquecento che furono pagate dal garante Trebbi.

5.° Se sia vero che l'esercizio intero e così le botti e tutti gli altri capitali morti dell'osteria appartenevano al proprietario dello stabile il quale li aveva affittati al Malaguti con contratto duraturo un solo anno e rinnovabile anno per anno, per cui nessun diritto competere poteva al Malaguti o a chi per esso per la così detta — *Taberna istrutta* — della quale era padrone assoluto il proprietario dello stabile che annualmente poteva affittarla a chi meglio gli talentasse.

Richiedere in tale caso il Presidente del Tribunale

di Bologna per la delega di un Giudice a raccogliere la detta prova.

Piaccia pure sospendere in questo caso il giudizio sulle spese rimettendolo al merito.

Roma 23 gennajo 1893.

Avv. DIOMEDE DE-SIMONIS

Avv. CARLO SANTUCCI

Avv. GIUSEPPE AGNOLI Est.

Avv. RAFFAELE SCIFONI Procuratore



334057

30

29

28

281021

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

